

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art 1

E' costituita con sede in Varallo un'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Varallo" e sigla "C.A.I. - Sezione di Varallo" (di seguito Sezione) già fondata in data 16 giugno 1867 con denominazione "Succursale di Varallo del Club Alpino" e ricostituita con atto a rogito Notaio Paolo Pedrazzoli in data 3 giugno 1983 n.18592/7240 di repertorio, con denominazione "C.A.I. - Sezione di Varallo" e sigla "C.A.I. - Sezione di Varallo".

Essa ha durata illimitata: l'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2

L'associazione è una struttura periferica del CLUB ALPINO ITALIANO (di seguito C.A.I.), di cui fa parte a tutti gli effetti adottandone altresì lo stemma.

E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

Si rapporta al Raggruppamento Regionale del C.A.I. Regione Piemonte.

I soci della Sezione sono di diritto soci del C.A.I.

Art. 3

La Sezione ha per scopo promuovere l'alpinismo in ogni sua manifesta-

zione, la conoscenza e lo studio delle montagne, in particolare di quelle valsesiane e la tutela e difesa del loro ambiente naturale. Essa non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, apolitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità: uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I.

TITOLO II

SOCI

Art. 4

Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani.

Non è ammessa alcun'altra categoria di soci.

Art. 5

Il socio onorario è iscritto presso la Sede Centrale del C.A.I. ed ha i tutti diritti del socio ordinario della Sezione, ivi inclusi quelli di elettorato attivo e passivo.

Possono essere proposti per la nomina a socio onorario le persone che hanno acquisito alte benemerienze per l'alpinismo o per la Sezione.

La nomina dei soci onorari spetta all'Assemblea dei Delegati del C.A.I., su proposta del Consiglio Centrale del C.A.I.

Art. 6

Sono soci ordinari le persone di età maggiore degli anni diciotto.

Sono soci famigliari i componenti della famiglia del socio ordinario,

con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto.

Sono soci giovani i minori di anni diciotto.

Sono soci benemeriti le persone giuridiche che conseguano l'iscrizione alla Sezione e versino un notevole contributo.

E' ammessa l'iscrizione a soci di cittadini stranieri.

L'ammissione dei soci spetta al Consiglio Direttivo.

Art. 7

I soci ordinari, famigliari e giovani hanno diritto di partecipare alle assemblee sezionali e della loro eventuale sottosezione, nonché a tutte le attività del sodalizio e di godere dei benefici che a favore dei soci sono stabiliti dal Regolamento Sezionale e dal Regolamento Generale del C.A.I.

I soci ordinari e famigliari, compiuti gli anni diciotto, hanno diritto di voto nelle assemblee sezionali e della loro eventuale Sottosezione e di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché ad assumere incarichi nel sodalizio, salvo le limitazioni di cui all'art.32, purché in regola con il pagamento delle quote/contributi associativi dell'anno in corso.

I soci ordinari famigliari e giovani di ogni altra sezione del C.A.I. possono aggregarsi alla Sezione di Varallo, rimanendo comunque esclusi, a tutti gli effetti, dal conteggio del numero di soci della medesima.

I soci delle Sezioni Nazionali del C.A.I. possono mantenere o ottene-

re l'iscrizione alla Sezione in qualità di socio ordinario.

Art. 8

I soci sono tenuti a corrispondere alla Sezione le quote ed i contributi che verranno deliberati dai competenti organi della Sezione stessa e del C.A.I., tra i quali: la quota di ammissione, la quota associativa annuale, il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative, nonché eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Per i soci di altre sezioni aggregati alla Sezione di Varallo sarà dovuta solo la quota associativa sezionale annua.

Analogo trattamento sarà riservato ai soci delle Sezioni Nazionali del C.A.I.

Art. 9

La qualità di socio non è trasmissibile.

La qualità di socio si perde per: estinzione della persona giuridica che abbia acquisito l'iscrizione come socio benemerito, per morte, per dimissioni, per morosità o esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo sezionale.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione, anche in caso di suo scioglimento o liquidazione.

In caso di dimissione, esclusione o morte non vi è diritto alla restituzione dei ratei di quanto a qualsiasi titolo versato.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 10

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente della Sezione
- i due Vice-Presidenti
- il Comitato di Presidenza
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio dei Delegati.

Le deliberazioni degli organi sezionali vincolano e obbligano anche i soci e/o i membri degli organi collettivi , assenti e/o dissenzienti.

Capo 1

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Sezione: essa rappresenta tutti i soci aventi diritto al voto.

Primo atto dell'Assemblea è l'elezione del suo presidente: essa, inoltre, sceglie tra i soci presenti, il segretario della riunione.

L'Assemblea:

- nomina gli scrutatori;
- elegge i Consiglieri, i Delegati, i Revisori dei Conti, i Probi-

viri;

- determina le strategie e le scelte dalla Sezione;
- determina le quote associative ed i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall' Assemblea dei Delegati o da altro organo del C.A.I. a ciò preposto;
- approva annualmente il programma della Sezione e la relazione del Presidente sezionale, nonché i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sulla costituzione e scioglimento delle Sottosezioni;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto e del Regolamento Sezionale;
- delibera sullo scioglimento della Sezione, nominando uno o più liquidatori, secondo le modalità previste dalle norme del presente Statuto e del C.A.I. ;
- delibera l'acquisto, l'alienazione e/o la costituzione di vincoli reali su beni immobili;
- delibera inoltre su tutti gli argomenti contenuti nell'ordine del giorno.

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione

Art. 12

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Sezione su mandato del Consiglio Direttivo, in via Ordinaria entro il 31 marzo di ogni anno,

per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

Essa è inoltre convocata in via Straordinaria quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità, o su richiesta scritta di almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, riportante gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno

L'ordine del giorno dell'Assemblea è redatto dal Consiglio Direttivo, che inserisce anche gli argomenti richiesti sia dai Revisori dei Conti, sia dai Proibiviri, sia dal Consiglio Direttivo delle Sottosezioni, sia da almeno 100 soci aventi diritto al voto, purché vengano trasmessi al Consiglio Direttivo stesso, almeno 60 gg. prima della data della Assemblea e non abbiano per oggetto la richiesta di modifica dello Statuto o del Regolamento sezionale.

Nell'avviso di convocazione oltre all'ordine del giorno dovranno essere indicate la località, la data e l'ora sia della prima, sia della seconda convocazione, che potrà tenersi non meno di 24 ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nella Sede, nell'Albo Sociale ove esistente e spedito alle Sottosezioni, unitamente ai bilanci consuntivo e preventivo, almeno 20 giorni prima della data della prima convocazione.

Esso dovrà altresì essere inviato alla stampa locale.

Art. 13

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando è

presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione essa si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 14

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti mediante votazione palese o segreta, secondo quanto di volta in volta proposto dal suo Presidente o richiesto dalla Assemblea.

Le nomine alle cariche sociali sono in ogni caso a votazione segreta. Non è ammesso il voto per delega.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione, l'acquisto o la costituzione di vincoli reali su beni immobili devono essere approvate con la maggioranza dei 2/3 dei votanti; quando riguardino rifugi o altre opere alpine, acquisteranno efficacia solo dopo l'approvazione da parte dei competenti organi del C.A.I.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei 3/4 dei soci aventi diritto al voto.

I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità.

Capo 2

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.15

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e la di-

rige in armonia alle direttive della Assemblea, adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi necessari alla gestione della Sezione, è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, nonché delle relative risultanze.

Esso si compone di non meno di 8 e non più di 15 Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i soci aventi i requisiti di cui all'art.32, secondo quanto stabilito dal Regolamento Sezionale.

I Consiglieri durano in carica 3 anni: sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Regolamento Sezionale disciplina casi particolari di deroga alla regola generale dell'interruzione, fermi restando i limiti previsti dalle norme del CAI.

Al Consigliere che, per qualsiasi causa, ivi inclusa la sua decadenza, venga a mancare nel corso del triennio, subentra, per cooptazione deliberata dal Consiglio Direttivo, il primo dei non eletti: a parità di voti prevale il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione.

In mancanza di non eletti, o in caso di rifiuto degli stessi, il Consigliere venuto a mancare non verrà sostituito.

Il membro cooptato assume l'anzianità del Consigliere sostituito.

Ove sia venuto a mancare il numero minimo di Consiglieri, il Consiglio si intenderà decaduto.

In tal caso entro 30 giorni dall'evento il Collegio dei Revisori dei

Conti convocherà l'Assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Ai fini dell'applicazione della regola generale dell'interruzione, il Consigliere in carica al momento della decadenza del Consiglio, se rieletto nel nuovo Consiglio manterrà la precedente anzianità di nomina.

Il Consigliere che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non sia intervenuto alle riunioni, decade dalla carica.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Sezione, o da chi ne fa le veci, di norma ogni due mesi.

Il Presidente deve altresì convocare il Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta scritta, riportante gli argomenti da porre all'ordine del giorno, almeno 1/3 dei Consiglieri in carica.

L'avviso di convocazione deve essere effettuato in forma scritta, anche per posta elettronica, e riportare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Esso va inviato almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i Consiglieri, ai Revisori dei Conti, ai Reggenti delle Sottosezioni ed al Presidente del Gruppo Camosci, nonché affisso all'Albo Sociale ove esistente.

Nei casi di urgenza tale termine può essere ridotto a 3 giorni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della

metà più uno dei Consiglieri in Carica, incluso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica e l'intero Collegio dei Revisori dei Conti, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i Reggenti delle Sottosezioni ed il Presidente del Gruppo Camosci, con diritto ad esprimere il proprio parere in merito agli argomenti in esame.

Il Presidente sezionale su argomenti specifici ha la facoltà di invitare soci o non soci a relazionare in merito agli stessi.

Ogni Consigliere ha diritto ad un voto: le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti, salvo diversamente previsto.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Non è ammesso il voto per delega.

Il Segretario della Sezione redige il verbale di ogni riunione che, firmato dal Presidente, ed inviato ai Revisori dei Conti, ai Reggenti ed al Presidente del Gruppo Camosci, dovrà essere sottoposto al Consiglio Direttivo per la sua approvazione.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo, oltre ad eseguire i compiti demandatigli dal presente Statuto, dal Regolamento e dell'Assemblea, assolve le seguenti attribuzioni specifiche:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente e i due Vice-Presidenti della Sezione;
- delibera in merito ai poteri da conferire al Presidente della Sezione, oltre a quelli già allo stesso riservati dal presente Statuto;
- redige l'ordine del giorno dell'Assemblea e da mandato al Presidente per la sua convocazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; stabilisce il programma annuale di attività della Sezione, adottando tutti i provvedimenti necessari per adempierlo;
- propone le quote associative e gli eventuali contributi straordinari di competenza della Sezione;
- approva i bilanci della Sezione sottoponendoli alla approvazione della Assemblea, corredandoli della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- esprime il proprio parere consultivo sulla proposta di costituzione e scioglimento delle Sottosezioni, da sottoporsi all'approvazione della Assemblea;
- delibera sulla domanda di ammissione di nuovi soci;
- delibera sui provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti dei soci, ivi incluso quello di esclusione, deferendo gli stessi, ove ritenuto necessario o opportuno, al Collegio dei Probiviri per il tentativo di conciliazione interno;

- nomina e revoca rappresentanti in seno a commissioni, organi, rappresentanze nell'ambito dell'ordinamento del C.A.I., nonché di enti di diritto privato o pubblico;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti la Sezione, ove non rientranti nelle sue specifiche competenze;
- redige il Regolamento Sezionale, attuativo del presente Statuto e lo modifica, sottoponendo lo stesso e le modifiche all'Assemblea;
- delibera in merito alla cooptazione dei Consiglieri venuti a mancare;
- delibera inoltre su tutti gli argomenti contenuti nell'ordine del giorno.

Capo 3

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI, COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 18

Il Presidente rappresenta, anche legalmente, la Sezione ed ha la firma sociale.

Egli sovrintende al buon andamento della Sezione ed ha tutti poteri di ordinaria amministrazione, nonché quelli lui conferiti dal Consiglio Direttivo ed esclusi quelli riservati per legge all'Assemblea: può nominare procuratori per singolo atto o categorie di atti.

Il Presidente convoca:

- su mandato del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci, alla quale presenta la relazione annuale;

- il Consiglio Direttivo, del quale ne presiede le riunioni e cura l'esecuzione delle deliberazioni;
- il Comitato di Presidenza;
- il Collegio dei Delegati.

Art. 19

I due Vice-Presidenti provvedono al coordinamento dell'attività delle Commissioni e delle Sottosezioni.

Il Consiglio Direttivo può delegare loro competenze e poteri specifici.

Il Vice - Presidente più anziano di nomina sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 20

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice - Presidenti.

E' convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Al Comitato di Presidenza sono attribuite le funzioni di cui al Regolamento Sezionale.

Capo 4

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 componenti eletti fra i soci dall'Assemblea.

Esso elegge al suo interno il proprio Presidente, esercita il con-

trollo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione, esamina i bilanci e redige in proposito apposite relazioni, riferendo della sua opera al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

I Revisori dei Conti hanno diritto ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni.

Ai membri del Collegio si applicano le stesse norme di eleggibilità e durata stabilite per i Consiglieri.

La carica è incompatibile con le altre cariche di cui all'art.10 del presente Statuto, nonché con quelle di Reggente, Presidente del Gruppo Camosci e Segretario della Sezione.

Art. 22

Il Collegio dei Proviviri è l'organo di conciliazione interno della Sezione.

Esso è formato da 3 soci, eletti dall'Assemblea: sceglie tra i suoi componenti il proprio Presidente.

Ai membri del Collegio si applicano le stesse norme di eleggibilità e durata stabilite per i Consiglieri.

La carica è incompatibile con le altre cariche di cui all'art.10 del presente Statuto, nonché con quelle di Reggente, Presidente del Gruppo Camosci e Segretario della Sezione.

Il Collegio, ove adito, formula proposte conciliative in merito alle

controversie insorte tra i soci della Sezione, tra questi e gli organi/organismi della Sezione, nonché tra gli organi/organismi della Sezione.

Ove accettate dai ricorrenti, le proposte conciliative sono inappellabili e vincolanti per i medesimi.

Ove non accettate si procederà ai sensi dell'articolo 35.

Capo 5

COLLEGIO DEI DELEGATI

Art. 23

Il Collegio dei Delegati è costituito dal Presidente della Sezione, delegato di diritto, e dal numero dei Delegati, determinati annualmente dal C.A.I.

Essi vengono eletti ogni anno dall'Assemblea

I Delegati sezionali rappresentano la Sezione nell'Assemblea dei Delegati e nelle riunioni dei Gruppi Regionali.

Il Presidente della Sezione provvede a convocare il Collegio prima di ogni Assemblea dei Delegati o riunione del Gruppo Regionale.

TITOLO IV

SEGRETARIO

Art. 24

Il Segretario, da scegliere fra i soci aventi i requisiti di cui l'art.32, viene nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nella prima adunanza successiva alla nomina del Presiden-

te stesso.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente può in qualunque momento deliberare la sua revoca, con effetto immediato.

Il Segretario dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sottoscrivendoli congiuntamente al Presidente; coadiuva il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e nella gestione della Sezione; provvede ai servizi amministrativo della Sezione ed alla stesura dei bilanci.

Egli ha la responsabilità dei fondi, della relativa custodia e ne tiene la contabilità.

TITOLO V

COMMISSIONI

Art. 25

Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni formate da soci, aventi competenze tecniche nei vari rami dell'attività sezionale.

Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente della Sezione, i Presidenti delle Commissioni, che durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sciogliere le Commissioni o di revocarne il Presidente ed i componenti.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 26

La Sezione può costituire nella propria zona di attività una o più Sottosezioni, su domanda sottoscritta da almeno 50 soci promotori maggiorenni, da presentarsi al Consiglio Direttivo che la sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

La delibera di costituzione dovrà essere sottoposta alla approvazione dei competenti organi del C.A.I.

Le Sottosezioni fanno parte integrante della Sezione e devono osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento sezionale

Art. 27

Le Sottosezioni devono redigere un proprio regolamento interno da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo sezionale.

Detto regolamento dovrà prevedere almeno i seguenti organi: l'Assemblea sottosezionale, il Consiglio Direttivo ed il Reggente.

Salva diversa previsione del regolamento sottosezionale, gli eletti nelle cariche sottosezionali sono sempre rieleggibili.

Art. 28

In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo della Sezione e dei competenti organi del C.A.I., restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

I soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

Art. 29

E' riconosciuto per meriti acquisiti nel corso degli anni dalla sua costituzione, il Gruppo Camosci.

Non è ammessa la costituzione di altri gruppi

TITOLO VII

PATRIMONIO - SCIoglIMENTO

Art. 30

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili, da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati, o comunque introitata.

Il patrimonio della Sezione include ogni e qualsiasi bene afferente le Sottosezioni ed il Gruppo Camosci.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni sociali; dai contributi di soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti.

E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.

Art. 31

In caso di scioglimento della Sezione, l'Assemblea provvede ai sensi del presente Statuto.

Lo scioglimento della Sezione comporta il contemporaneo scioglimento delle Sottosezioni.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo dei competenti organi del C.A.I., sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal C.A.I e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio dell'organismo del C.A.I. a ciò deputato.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 32 - cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite e possono essere affidate solo a soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro iscrizione alla Sezione.

Le cariche sociali possono essere affidate anche a soci onorari

Non possono essere eletti alle cariche di cui all'articolo 10 del Presente Statuto, nonché a quella di Reggente e Presidente del Gruppo Camosci, i soci che siano dipendenti della Sezione, o abbiano con la stessa rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto, o che abbiano con la stessa rapporti economici continuativi, escluse le prestazioni professionali.

Oltre alle ipotesi disciplinate dal presente Statuto, il Regolamento sezionale può prevedere ulteriori casi di incompatibilità tra le cariche o di accesso alle stesse, fermi restando i limiti previsti dalle norme del C.A.I .

Per le obbligazioni assunte rispondono a norma di legge le persone o gli organi che hanno deliberato o agito.

Art. 33 - Regolamento Sezionale

La redazione del Regolamento per l'attuazione del presente Statuto spetta al Consiglio Direttivo.

Il Regolamento e le sue eventuali modifiche devono essere approvate dall'Assemblea a maggioranza dei votanti.

Proposte di modifica al Regolamento possono essere sottoposte al Consiglio Direttivo da almeno 100 soci aventi diritto al voto: il Consiglio Direttivo deciderà in merito alle stesse.

Il Regolamento ed le sue eventuali e successive modifiche devono essere approvati dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei voti presenti.

Art. 34 - Statuto Sezionale

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea modifiche al presente Statuto.

Proposte di modifica possono anche essere sottoposte al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto: il Consiglio Direttivo deciderà in merito alle stesse.

Le proposte di modifica devono essere inviate alle Sottosezioni almeno 30 giorni prima dell'Assemblea che sarà convocata per la loro approvazione.

Le deliberazioni di modifica al presente Statuto devono essere ap-

provate con maggioranza dei 2/3 dei votanti ed acquisteranno efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale del C.A.I.

Art. 35 - clausola compromissoria

Fermo restando quando previsto dal precedente articolo 22, le controversie che dovessero insorgere fra i soci della Sezione o gli organi/organismi della Sezione ed i soci/organi/organismi degli organi periferici e centrali del C.A.I., relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria se prima non venga esperito il tentativo di conciliazione a norma dello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 36 rinvio alle norme del C.A.I.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si farà riferimento al Regolamento Sezionale, allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, nonché alle norme del codice civile. In caso di contrasto varranno le norme di livello superiore.